


Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ 685,92, UBICATO IN LOCALITA' ACQUA DEI PIOPPI, COSTITUITO DALL'AREA DI SEDIME DI UNA CANALETTA DI BONIFICA DISMESSA, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 28, PARTICELLA N. 875 DI MQ 319 ED UN'ULTERIORE AREA DEMANIALE DI MQ. 366,92, PER USO AGRICOLO. DITTA MIRRA COSIMO, VITO ED ANTONINO - PRAT. 2390 BD



IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 12.01.2011, acquisita agli atti di questo Settore in data 02.02.2011, prot. n.79396, i germani Mirra Cosimo, Vito ed Antonino hanno chiesto l'acquisto, ed in subordine la concessione, di un terreno demaniale di superficie mq 319, costituito dall'area di sedime di una canaletta di bonifica dismessa e da un'ulteriore area demaniale a confine dell'attiguo corso d'acqua, ubicato alla località Acqua dei Pioppi, individuato in catasto del comune di Eboli al foglio 28, part. n. 875, per uso agricolo.
- Che in seguito a sopralluogo effettuato da funzionario di questo Settore ed alla trasmissione da parte della ditta richiedente di documentazione tecnico-amministrativa integrativa questo Settore, con nota prot. 475642 del 16.06.2011, ha comunicato alla ditta la superficie effettiva dell'area demaniale da concedere pari a mq 685,92, esprimendo per porzione della stessa, particella 875 del foglio 28 di mq 319, parere favorevole alla sdemanializzazione, chiedendo contestualmente la corresponsione del canone relativo all'anno 2011 e la costituzione del deposito cauzionale;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato dal quale è scaturito un canone annuo di € 136,35, con decorrenza 01.01.2011, da chiedere alla ditta per la concessione di detto suolo.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento del canone per l'anno 2011, codice tariffa 1517, con versamento dell'importo di € 140,15, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L.R. 1/72 e maggiorato di spese postali, effettuato in data 06.07.2011, n. VCYL 0022, c/o l'ufficio postale n. 57/324, eseguito sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 247,90, con versamento effettuato in data 06.07.2011, n. VCYL 0023 c/o l'ufficio postale n. 57/324, sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.7.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la circolare n⁵ del 12.06.2000 dell'Assessore Re gionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonchè dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;

- la Delibera di G.R. n°5784 del 28.11.2000;
- D L G S n. 165 del 30.03.2001
- la L.R. n°7 del 30.04.2002;
- Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002
- L.R. n. 5 del 15 marzo 2011
- la Delibera di G.R. n. 157 del 18.04.2011

Alla stregua dell' istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Mirra Cosimo nato Campagna il 25.11.1962 e residente a Campagna, via S.S. 91 per Eboli, C.F. MRR CSM 62S25 B492H, Mirra Vito nato a Campagna il 16.11.1967 e residente a Eboli, alla contrada Isca, C.F MRR VTI 67S16 B492E, Mirra Antonino nato a Campagna il 04.04.1971 e residente a Eboli, alla contrada Isca, C.F. MRR NNN 71D04 B492H, la concessione del terreno demaniale di superficie mq 685,92, ubicato in località Acqua dei Pioppi, costituito dall'area di sedime di una canaletta di bonifica dismessa, individuata in catasto al foglio 28, particella n. 875 di mq. 319 ed un'ulteriore area demaniale di mq. 366,92, attigua alla precedente, individuata anch'essa in catasto al foglio 28, per uso agricolo.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento della superficie di mq 685,92, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.
- **Art.2** la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;
- **Art.3** la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2011, è fissato in €136,35, codice tariffa 1517, comprensivo dell' Imposta Regionale del 10%, e sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 247,90, codice tariffa 1519, già versato dalla ditta, è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato al rilascio del terreno demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- **Art.4** il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- **Art.5** è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale o a due annualità del canone nel caso venga presentata garanzia fidejussoria:
- **Art.6** l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

- **Art.7** l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso del terreno demaniale, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;
- **Art.8** il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
- **Art.9** la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;
- **Art.10** il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n.368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;
- **Art.11** il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- **Art.12** l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno demaniale dato in concessione qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;
- **Art.13** nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie del suolo venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;
- **Art.14** la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:
 - se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno demaniale concesso all'utilizzazione privatistica;
 - se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
 - se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

- Art.15 in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l' Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;
- **Art.16** il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare al terreno demaniale;
- **Art.17** è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;
- **Art.18** per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;
- **Art.19** la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;
- Art.20 tutte le spese (bollo, registrazione ecc.) relative al presente atto sono a carico del concessionario;



Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'AG.C LL.PP. OO. PP;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Eboli
- Alla ditta Mirra Cosimo, Vito ed Antonino

Il Dirigente del Settore Ing. Vincenzo Di Muoio